

Corte d'Appello di Salerno, I Sezione Civile – Sentenza n. 287 del 3.4.2025

Estensore: *Iannicelli*

**PRESTAZIONI SANITARIE – STRUTTURE PRIVATE – ACCREDITAMENTO – RAPPORTI CON IL S.S.N. –
CONTRATTO EX ART. 8-QUINQUIES D.LGS. N. 502/1992 – FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM – NULLITÀ –
ACCREDITAMENTO PROVVISORIO – ESCLUSIONE DEL DIRITTO ALLA REMUNERAZIONE – DECRETO
INGIUNTIVO – REVOCA**

In materia di prestazioni sanitarie rese da strutture private in favore del Servizio sanitario nazionale, il diritto alla remunerazione è subordinato non solo all'accREDITAMENTO della struttura, ma anche alla stipulazione di uno specifico accordo contrattuale con l'azienda sanitaria competente ai sensi dell'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992, richiesto a pena di nullità in forma scritta *ad substantiam*.

La mancanza del contratto scritto non può essere superata né dal regime di accREDITAMENTO provvisorio o transitorio, né dal richiamo a convenzioni pregresse, protocolli di intesa o comportamenti concludenti, trattandosi di nullità assoluta del rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione, rilevabile d'ufficio e sottratta al principio di non contestazione.

In difetto di valida stipulazione dell'accordo contrattuale, deve essere revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dalla struttura privata ed escluso ogni obbligo di pagamento in capo all'azienda sanitaria, con conseguente rigetto della domanda monitoria.